

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1990

Disposizioni per le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema del *quid iuris* in caso di annullamento di elezioni in un intero collegio pare, allo stato, insolubile.

La materia è disciplinata dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, che si applica anche al Senato. Vi si prevede soltanto che «i voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto».

La dottrina ritiene che, ove siano annullate le operazioni di voto in un intero collegio (caso prospettato nella recente vicenda dei brogli nella circoscrizione Napoli-Caserta, con ripercussioni sul collegio unico nazionale) non possa procedersi ad elezioni suppletive, come nelle elezioni amministrative. Del resto, l'unico caso di elezione suppletiva è stato disciplinato dall'apposita legge sui collegi in cui rimanga vacante per qualsiasi causa il seggio del senatore proclamato eletto con lo speciale *quorum* del 65 per cento dei votanti (legge n. 31 del 1987).

Quindi è indispensabile regolare formalmente l'ipotesi delle elezioni suppletive in tutti gli altri casi, tanto per la Camera quanto per il Senato. Perciò viene proposto il meccanismo previsto dalla citata legge n. 31 del 1987, con il conferimento a ciascuna Camera del potere-dovere di adottare tutti i provvedimenti conseguenti alle nuove graduatorie determinate, anche in collegi già convalidati, sulla base delle cifre elettorali conseguite dalle liste e dai candidati nelle elezioni suppletive.

Affinchè le Assemblee rispecchino con assoluta fedeltà la volontà popolare, questo disegno di legge deve essere tuttavia valutato insieme al disegno di legge costituzionale «Modifica dell'articolo 66 della Costituzione» (atto Senato n. 2071). Le due proposte sono infatti complementari, anche se suscettibili di separata approvazione, considerato pure il differente *iter* parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, è inserito il seguente:

«Art. 87-bis. - 1. Quando siano annullati i voti di tutte le sezioni di un collegio elettorale, il Presidente della rispettiva Camera ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezioni suppletive nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data dell'annullamento e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data dell'annullamento.

4. Le Camere provvedono a ricalcolare le cifre elettorali delle liste e dei candidati anche in altri collegi già convalidati. Quindi adottano tutti i provvedimenti conseguenti all'ordine delle graduatorie così determinate».